

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.

promossa da:

ATTORI

Contro

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.

FATTO

La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da

nei confronti di

in solido tra loro e quali fideiussori del debitore principale in liquidazione coatta amministrativa, relativamente al ripianamento di un debito derivante da un rapporto di conto corrente e da un mutuo chirografario.

Avverso l'ingiunzione hanno proposto la presente opposizione gli intimati, sollevando diverse eccezioni, tra le quali quella della nullità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa *antitrust*; mentre ha resistito la banca.

Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto e preso atto dell'assenza di richieste probatorie ad opera delle parti, il giudice inizialmente procedente ha fissato la presente udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., alla quale il fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo giudice, nel frattempo nominato nuovo istruttore.

DIRITTO

a) Come esposto in parte narrativa, la principale eccezione degli opponenti fideiussori è relativa alla nullità della garanzia da loro prestata per violazione della normativa *antitrust*, ed in particolare per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, essendo la fidejussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa *antitrust* con riferimento ai suoi articoli 2, 6 ed 8, dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005.

Più specificamente, gli opponenti eccepiscono la nullità dell'articolo 7 del contratto fideiussorio, il quale prevede la deroga all'articolo 1957 c.c. con conseguente dispensa a favore della banca dall'agire entro i termini ivi previsti, trattandosi di pattuizione esattamente conforme alla clausola 6 dello schema ABI, come detto illegittima; argomentano quindi nel senso dell'applicabilità al caso concreto dell'articolo 1957 c.c., in quanto non legittimamente derogato; evidenziano che la banca non ha provato di avere con diligenza promosso e continuato le azioni nei confronti del debitore principale; concludono quindi nel senso della estinzione della obbligazione dei garanti.

Ciò detto, l'eccezione è fondata.

Si osserva in proposito che la Suprema Corte, dopo essersi inizialmente occupata della materia in oggetto senza prendere espressa posizione in ordine alla sorte della fidejussione contenente clausole conformi al modello ABI dichiarato contrario alla normativa *antitrust* (cfr. Cass. n. 29810/2017 e Cass. n. 13846/2019), ha poi affrontato *funditus* la tematica statuendo che la

declaratoria di nullità delle tre clausole per violazione della normativa *antitrust*, pur non travolgendo l'intero contratto di garanzia, travolge tuttavia le singole clausole secondo la teorica della nullità parziale *ex* articolo 1419 c.c. (Cass. n. 24044/2019).

Ciò premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che la clausola 6 del modello ABI, cosiddetta di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarata contraria alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, prevede che "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c. che si intende derogato".

Detta pattuizione è stata riproposta in modo letterale, parola per parola e senza modificare nemmeno la punteggiatura, dall'articolo 7 del contratto fidejussorio, così come l'articolo 1 commi 2 e 3 del contratto ripropone le altre due pattuizioni violative della normativa *antitrust*, e cioè quelle 2 e 8 del modello ABI, cosiddette clausole di reviviscenza e sopravvivenza.

Essendo il contratto fideiussorio per cui è processo un modello predisposto unilateralmente dalla banca per regolare un numero indeterminato di rapporti e compilato a mano negli spazi lasciati liberi per aggiungere il nome del garante e l'importo garantito (cfr. all. 8 fascicolo monitorio), non è revocabile in dubbio che trattasi proprio dello schema ABI dichiarato illegittimo per violazione della normativa antitrust.

Pertanto ed in conclusione sul punto, in base dell'insegnamento di legittimità sopra riassunto non è revocabile in dubbio che debba essere dichiarata la nullità dell'articolo 7 del contratto fideiussorio. Solo per completezza espositiva e pur se la questione nemmeno è stata sollevata dalle parti, si osserva che, trattandosi di eccezione riconvenzionale di nullità della fidejussione, la decisione va effettuata da questo giudice unitamente al merito dell'opposizione, perché l'articolo 33 L. n. 287/1990 che fonda la competenza delle sezioni specializzate, per espressa disposizione s'applica solo alle azioni di nullità, non già alle eccezioni.

La declaratoria di nullità comporta che non vi è deroga al dettato dell'articolo 1957 c.c., con la conseguenza che i fideiussori rimangono obbligati pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, solo a condizione che "il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate".

Ciò posto, si osserva che, pacifico essendo che il debitore principale è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, il creditore non ha provato, ed in realtà nemmeno offerto di provare o quantomeno dedotto in modo puntuale e preciso, che il suo credito sia stato considerato *ex* articolo 207 L.F., o che, in caso contrario, abbia posto in essere l'attività di cui all'articolo 208 L.F.

In sostanza, non ha provato di avere "con diligenza" proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore.

Agli atti vi è infatti solo il testo di una lettera contenente una dichiarazione di credito, senza nemmeno la prova che essa sia stata effettivamente inviata agli organi della procedura (cfr. all. 6 fascicolo di parte convenuta); e comunque nessuna prova vi è di avere coltivato l'istanza, ove proposta, nei confronti della procedura stessa.

Pertanto ed in conclusione, deve ritenersi la nullità ex articolo 1419 c.c. della clausola 7 del contratto fideiussorio; deve conseguentemente ritenersi operante il disposto dell'articolo 1957 c.c.; deve ritenersi che il creditore abbia agito senza rispettare i termini di tale norma; deve quindi concludersi che l'obbligazione fideiussoria si è estinta.

Né rileva, ai fini dell'ingiunzione monitoria effettuata nei confronti dei fideiussori, la ricognizione di debito di cui all'allegato 11 del fascicolo monitorio, trattandosi di dichiarazione, pur se firmata anche dai garanti, con la quale è il solo debitore principale a dichiararsi debitore e ad impegnarsi al pagamento.

b) In ragione di quanto sopra, l'opposizione va accolta, e conseguentemente va revocato il decreto ingiuntivo opposto, rimanendo assorbite tutte le ulteriori doglianze di parte opponente.

Nonostante la soccombenza attorea, sussistono le ragioni di cui all'articolo 92 comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ragioni integrate dal fatto che la decisione è resa sulla base di un insegnamento giurisprudenziale, quello di Cass. n. 24044/2019, formatosi dopo l'inizio del contenzioso.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- revoca il decreto ingiuntivo n. emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il

;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 4/3/2021

Il Giudice Dott. Gianluigi Morlini